

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Belluno con sede in Belluno, Piazza Martiri n. 46 (di seguito denominata come **AC BL o affidante**), C.F. e P.I. 00064890254 in persona del Direttore ad interim che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera del Consiglio Direttivo del 24.10.2024

E

ACI Belluno Service S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Belluno (BL) Piazza Martiri, n. 46, P.I. 01267930251, in persona del Presidente Sig. Rech Morassutti Sebastiano in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 24.10.2024

*** **

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Belluno del 24.10.2024 con la quale è stato conferito mandato al Direttore di sottoscrivere un contratto di servizio con ACI Belluno Service srl, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale.

ACCERTATO che ad oggi tutte le suddette condizioni ricorrono per Aci Belluno Service srl società in house providing costituita nell'anno 2022 e che al 31.12.2024 scadrà il precedente contratto di servizio;

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti

istituzionali dell'Automobile Club Belluno ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'Automobile Club Belluno, nella gestione della sede legale ed amministrativa dell'Ente intende usufruire dei servizi offerti dalla partecipata ACI Belluno service srl, società che a sua volta si è resa disponibile ad apportare la propria struttura operativa e la propria esperienza tecnica, organizzativa e commerciale nella richiesta collaborazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di AC Belluno.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore di AC Belluno e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di AC Belluno. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata

La convenzione di cui al presente atto scadrà il 31/12/2027.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno

ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, operativo, informatico, contabile e finanziario. la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

4) Marchio

L'AC Belluno concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI –Automobile Club Belluno, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di AC Belluno.

5) Locali

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Belluno, Piazza Martiri n. 46 per la sede legale e, fino al completamento dei lavori di ristrutturazione, in Belluno, Via Vittorio Veneto 163 nella sede operativa, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico interamente dell'Ente affidante.

6) Dotazione informatica

L'AC Belluno è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACF e verso Internet.

L'assistenza *hardware* relativa è a carico della Società;

L'assistenza *software* per i bolli, i soci e le pratiche automobilistiche è a carico dell'Ente affidante.

L'AC Belluno inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI o ACI Informatica, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'AC Belluno è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici corsi;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'AC Belluno.

8) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC Belluno;
- b) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC Belluno, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC Belluno;
- c) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC Belluno;
- d) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;

- e) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- f) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico.

10) Standard operativi e verifiche da parte di AC BELLUNO

La Società si impegna a concordare con AC BELLUNO gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC BELLUNO ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso AC BELLUNO in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'AC BELLUNO avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC BELLUNO al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC BELLUNO.

12) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC BELLUNO per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'AC BELLUNO un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

AC BELLUNO, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del

contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'AC BELLUNO, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC BELLUNO nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Venezia.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'AC BELLUNO per ciascuna delle seguenti operazioni:

- a)** alienazione e acquisizioni di immobili;
- b)** sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- c)** stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- d)** assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- e)** avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- f)** sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- g)** apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Belluno;
- h)** approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di AC BELLUNO sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- il controllo di gestione al quale AC BELLUNO ha sempre accesso;
- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad AC BELLUNO.

Restano salvi gli insindacabili poteri di AC BELLUNO inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di AC BELLUNO per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della

medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da AC BELLUNO alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, AC Belluno e la Società nominano rispettivamente l'altra parte quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

In tale ruolo, le Parti si impegnano:

- ad assoggettarsi ai poteri di vigilanza e controllo del Titolare del trattamento dei dati personali;
- a riferire e collaborare con il Titolare in relazione a ogni aspetto del trattamento;
- ad assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Ogni Parte garantisce inoltre di adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, per garantire un livello di sicurezza appropriato ai rischi connessi al trattamento dei dati personali.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

17) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Belluno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Belluno, 10.12.2024

AC Belluno

Il Direttore – Miriam Longo

ACI Belluno Service srl

Il Presidente – Rech Morassutti Sebastiano